



Ordinanza n. 5\2024

Trieste, 15/01/2024

OGGETTO: regolamentazione della circolazione attraverso restringimento della carreggiata, lungo la S.R. TS 9 "del Vipacco", all'interno del centro abitato di Col, in Comune di Monrupino (TS), per la messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 3+062 al km 3+100.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:

- la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto "Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" la quale ha dettato le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, e la costituzione dal 1 luglio 2020 degli Enti di decentramento regionale;
- la Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 25 luglio 2023, n. 1147 di nomina a Direttore generale dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, della dott.ssa Roberta Clericuzio, a far data dal 2 agosto e fino all'1 agosto 2026;

PREMESSO che la legge regionale 12 agosto 2021, n.14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), ha disposto che le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32, sono esercitate dagli E.D.R. a decorrere dall'1 gennaio 2022;

CONSIDERATO che, nelle more della ridenominazione formale delle strade della rete ex provinciale, il competente Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione ha dato indicazione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., con nota Prot. N. 0014734/P del 01/03/2018, di proseguire in via provvisoria secondo le modalità già concordate in via operativa con la Società e cioè prevedendo l'uso delle iniziali "S.R.", seguite dalla sigla della Provincia di precedente riferimento e infine dal numero originario della strada;

VISTA la segnalazione ricevuta dalla Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia – Stazione di Villa Opicina - Trieste – protocollata dall'EDR di Trieste al n. 5296-A in data 23.11.2023 ed i successivi sopralluoghi effettuati a cura del personale dell'ufficio tecnico di Viabilità dello scrivente Ente;

VISTO il D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 5, 6 (c. 4, lett. a), 37 del suddetto D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 107 del D.L. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n°495, nello specifico gli artt. 30 [Segnalamento temporaneo], 41 [Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali], 42 [Strettoie e sensi unici alternati] e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2019 recante i "criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" il quale prevede che l'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, nonché stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

VISTE le osservazioni rilasciate a seguito di sopralluogo effettuato da parte dei funzionari del Servizio geologico della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della R.A.F.V.G., giusto prot.n.5589 del 7/12/2023, su richiesta della P.O. Viabilità dello scrivente Ente per il cedimento del manto stradale in oggetto, escludendo pertanto fenomeni più estesi, quali frane e considerando il dissesto in atto come "[...] un cedimento locale legato alle modalità costruttive del tratto viario interessato" e contestualmente indicando alcune soluzioni d'intervento al fine di ripristinare le condizioni ottimali della sede stradale, fatte comunque salve eventuali opere di messa in sicurezza temporanea;

CONSIDERATO

pertanto necessario provvedere all'emissione di formale ordinanza per fronteggiare un primo intervento di messa in sicurezza del tratto a valle, sul lato DX della S.R. TS 9 "del Vipacco", all'interno del centro abitato di Col, in Comune di Monrupino (TS), tra il km 3+062 al km 3+100, istituendo un restringimento di carreggiata, verso il lato SX per il passaggio dei mezzi in sicurezza, come illustrato dalla tavola n. 63 allegata al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002;

In attesa di ulteriori e necessari approfondimenti da intraprendere ed in previsione del reperimento dei fondi indispensabili alla definitiva messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto,

ORDINA

• l'interdizione parziale al traffico sulla corsia di marcia in direzione Slovenia (lato DX) sulla S.R. TS 9 "del Vipacco" dal km 3+062 al km 3+100, con deviazione del traffico attraverso un restringimento di entrambe le corsie verso il lato SX, ad una larghezza minima non inferiore a m 2,75 per senso di marcia (v. fig. 3.6.i delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade allegate al D.M. 6792 del 5.11.2001), occupando parte della banchina pavimentata sul lato SX, all'interno del centro abitato di Col, in Comune di Monrupino (TS), a partire dall'emissione della presente Ordinanza, fino alla conclusione delle lavorazioni di messa in sicurezza – interesserà tutti gli utenti.

Ordina, altresì, nell'ambito delle aree di cantiere il divieto di sorpasso, il divieto di fermata ed il **limite di velocità a 30 km/h**. Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura della ditta che verrà successivamente incaricata, che ne curerà la manutenzione ed il controllo sia diurno che notturno a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i.

La presente Ordinanza avrà validità dall'installazione della segnaletica prevista e fino alla modifica della situazione attuale, ovvero fino all'emissione di ulteriore Ordinanza finalizzata alla cantierizzazione dell'area nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza definitiva del tratto stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE Roberta Clericuzio

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTA CLERICUZIO

CODICE FISCALE: CLRRRT65E41E473Y DATA FIRMA: 15/01/2024 13:27:23

IMPRONTA: 4536A7120499DD7535B949DA5D71AE4B6E20165335AA8DF96CA60F54D0EDAF12
6E20165335AA8DF96CA60F54D0EDAF121520D3986519C171E2488BD56EFA6819

1520D3986519C171E2488BD56EFA6819CE947385C73305142A1C2618E5BD851E CE947385C73305142A1C2618E5BD851E508EDC476B189A5BD0AC4E9F37DF2BC5